



PERCORSO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

I Procedimenti speciali

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo i Procedimenti definiti speciali o alternativi in quanto derogano rispetto al processo ordinario, eliminando o anche contenendo alcune fasi dello stesso. Quindi, si definiscono speciali proprio per la divergenza rispetto al modello di giudizio ordinario. Lo scopo perseguito dal legislatore con la previsione di tali forme alternative di definizione dei processi è quello di economia processuale.

Tra i riti speciali meritano particolare attenzione:

- il Giudizio abbreviato
- l'Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. Patteggiamento)
- i vari tipi di Giudizio immediato

Bene, non ci resta che cominciare...

Il Giudizio abbreviato

L'imputato in base all'art. 438 c.p.p. può richiedere, personalmente, ovvero a mezzo di procuratore speciale, la definizione del procedimento "allo stato degli atti". Le peculiarità di tale rito sono:

- la rinuncia alla fase dibattimentale, cioè all'acquisizione delle prove in contraddittorio e l'utilizzazione degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, raccolti nel corso delle indagini preliminari
- nonché, in caso di condanna, il beneficio che la pena da irrogare in concreto venga ridotta dal Giudice di un terzo secco per i delitti, e della metà per le contravvenzioni

La diminuzione di pena scaturisce dall'effetto premiale del rito, caratteristica che lo accomuna al rito del Patteggiamento. La richiesta di Giudizio abbreviato avviene:

- nel corso dell'udienza preliminare, entro le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.
- in sede di conversione di un altro rito speciale
- oppure, ancora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento per i reati, senza udienza preliminare, a citazione diretta a giudizio

La richiesta di Giudizio abbreviato avanzata oltre il termine, nonostante l'assenza di una specifica previsione, è inammissibile, in quanto la finalità del rito lo rende incompatibile con la fase dibattimentale. Inoltre con la richiesta di Giudizio abbreviato, nel corso dell'udienza preliminare, l'imputato:

- sana atti eventualmente affetti dalle nullità, esclusivamente a regime intermedio e relativo, con espressa esclusione di quelle assolute
- si preclude la deducibilità delle inutilizzabilità e le questioni inerenti la competenza territoriale del Giudice

Con la novella del 12 aprile 2019, n. 33, il legislatore ha stabilito che non è ammesso il Giudizio abbreviato per delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo. Si tratta, ad esempio, dei delitti di:

- devastazione
- saccheggio e strage
- omicidio aggravato
- nonché delle ipotesi aggravate di sequestro di persona

In questi casi la richiesta sarà dichiarata inammissibile. Tuttavia, se alla fine del dibattimento il Giudice riconosce che per il fatto accertato era possibile il rito abbreviato, deve comunque applicare al condannato la riduzione di pena prevista per il rito speciale (diminuzione di un terzo della pena).

Il codice disciplina due tipi di Giudizio abbreviato definiti:

- 1) Semplice o Non condizionato
- 2) e Condizionato

In caso di richiesta Non condizionata da parte dell'imputato, il Giudice, previa verifica dei presupposti formali, deve disporre il rito alternativo senza poter compiere alcuna valutazione, trattandosi di "atto dovuto".

Al contrario, in caso di richiesta di Giudizio abbreviato condizionato, l'ammissione al rito non è automatica. In questa ipotesi il Giudice deve compiere una valutazione di ammissibilità, adottando il seguente parametro: le prove di cui è richiesta l'assunzione devono essere necessarie ai fini della decisione e compatibili con le finalità di economia processuale proprie del rito speciale. L'integrazione probatoria richiesta dall'imputato non è vincolata a mezzi di prova tipici, potendo consistere anche nella richiesta di prove atipiche, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 189 c.p.p., nonché di mezzi di ricerca della prova, come ad esempio l'ispezione di luoghi.

Onere dell'imputato è indicare con esattezza i fatti che intende provare, l'oggetto della prova e il mezzo con il quale intende provarli, provvedendo a fornire al Giudice tutti gli elementi necessari ad individuare:

- il soggetto, in caso di prova dichiarativa
- il luogo, in caso di ispezione di luoghi
- ovvero l'ente presso cui deve avvenire l'acquisizione di documentazione

L'imputato, inoltre, nella richiesta di Giudizio abbreviato condizionato può indicare che, in caso di rigetto, la stessa si trasformi in abbreviato semplice, oppure in richiesta di Patteggiamento, così da evitare il dibattimento. In caso di accoglimento della richiesta di Rito abbreviato condizionato, il PM può chiedere l'ammissione di prova contraria.

Il comma 5 dell'art. 441 c.p.p. prevede, per entrambe le forme di rito abbreviato, il potere del Giudice di integrare la prova d'ufficio se ritiene di non poter decidere "allo stato degli atti" e, in tal caso, senza il limite quantitativo della "compatibilità con le finalità di economia processuale" proprie del rito, previsto invece per il caso di introduzione di materiale probatorio da parte dell'imputato. Inoltre, se in seguito ad integrazione probatoria, d'ufficio o di parte, l'organo di accusa procede alla contestazione di un fatto diverso, di un reato connesso, o di una circostanza aggravante, l'imputato può recedere dalla scelta processuale originaria e procedere nelle forme ordinarie, con il diritto a un termine a difesa non superiore a dieci giorni, per valutare la scelta da adottare.

Lo svolgimento del Giudizio abbreviato si conclude con la discussione delle parti intervenute nell'ordine previsto dall'art. 422 c.p.p., a seguito della quale il Giudice provvede ai sensi degli artt. 529 ss. c.p.p. Ai fini della deliberazione, il Giudice deve utilizzare:

- gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso dal PM insieme alla richiesta di rinvio a giudizio
- gli atti assunti nel corso dell'udienza preliminare

Una volta definita la piattaforma probatoria utilizzabile per la decisione, il Giudice, secondo quanto disposto dall'art. 442, comma 1, c.p.p. provvede pronunciando sentenza:

- di Proscioglimento (art. 529 c.p.p.)
- di Assoluzione (art. 530 c.p.p.)
- di Estinzione del reato (art. 531 c.p.p.)
- di Condanna (art. 533 c.p.p.).

In questo ultimo caso, il Giudice deve procedere alla quantificazione della pena sulla base degli indici imposti dall'art. 133 c.p., tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché del loro bilanciamento e, una volta determinata la sanzione da infliggere in concreto, deve applicare la riduzione prevista per il rito.

Il provvedimento che conclude il Giudizio abbreviato è soggetto agli ordinari mezzi di impugnazione e al loro regime, ex art. 568 e ss. c.p.p.

L'Applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. Patteggiamento)

Con il c.d. Patteggiamento, che può essere richiesto dall'imputato o dal PM, le parti trovano un accordo sulla pena da irrogare fermo restando che il Giudice valuta la sua congruità e l'insussistenza di cause di non punibilità. Anche con tale procedimento è chiara la finalità deflattiva e premiale perseguita dal legislatore posto che viene eliminata la fase dibattimentale come nel Giudizio abbreviato e viene riconosciuto uno "sconto" di pena fino a un terzo (mentre nell'abbreviato è un terzo secco).

Quando l'accordo non supera i due anni di pena irrogata, l'imputato che sceglie tale rito ha il vantaggio di evitare:

- il pagamento delle spese del procedimento penale
- l'irrogazione di pene accessorie
- l'applicazione di misure di sicurezza

Inoltre, se l'imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque anni (in caso delitto), o di due anni (in caso di contravvenzione), il reato è estinto.

Tali *benefit* non sono previsti in caso di "Patteggiamento allargato", che si ha quando l'accordo prevede una sanzione da due anni e un giorno fino a cinque anni di pena detentiva in concreto, al netto della riduzione fino a un terzo.

Il legislatore ha, inoltre, escluso la definizione del procedimento con il rito in oggetto in virtù di cause:

- **oggettive**, per i delitti consumati o tentati di stampo mafioso, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di tratta di persone, di delitti di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché alcuni delitti di violenza sessuale e i delitti legati alla prostituzione e pornografia minorile, infine di delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo
- **soggettive**, che riguardano determinati tipi di imputati e cioè coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza ed i recidivi reiterati di cui all'art. 99 c. 4 c.p.

Per quanto concerne i delitti indicati nel comma 3 *bis* dell'art. 444 c.p.p. (come peculato, concussione, corruzione) si può chiedere l'applicazione della pena solo dimostrando di aver restituito integralmente il prezzo o il profitto del reato, rappresentando ciò un requisito di ammissibilità del rito, fermo restando che tale adempimento può essere posto in essere anche da parte di un terzo.

L'imputato può, in base al comma 3 dell'art. 444 c.p.p., subordinare l'efficacia della richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale. In tal caso il Giudice è vincolato ad irrogare la pena di cui si chiede l'applicazione, oppure a rigettare la relativa richiesta, essendogli preclusa ogni modifica dell'accordo delle parti, anche solo in relazione ad una singola clausola.

La richiesta di patteggiamento avviene:

- nel corso dell'udienza preliminare, entro le conclusioni a norma degli artt. 421 e 422 c.p.p.
- in sede di conversione di un altro rito speciale
- oppure, ancora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento per i reati, senza udienza preliminare, a citazione diretta a giudizio

La richiesta, inoltre, può essere presentata nel corso delle indagini preliminari. In tal caso il Giudice fissa l'udienza per la decisione.

In tutti i casi la volontà dell'imputato è espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale.

Il Giudice, dopo che le parti hanno presentato la richiesta, se ricorrono le condizioni indicate, pronuncia immediatamente sentenza. Invece, nel caso di dissenso da parte del Pubblico Ministero o di rigetto della richiesta da parte del Giudice, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il Giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza.

Nello stesso modo il Giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del Pubblico Ministero o il rigetto della richiesta da parte del primo Giudice. Ad ogni modo, esclusivamente in caso di dissenso, il Pubblico Ministero può proporre appello, mentre negli altri casi la sentenza è inappellabile.

Infine, in base al comma 2 *bis* dell'art. 448 c.p.p., il Pubblico Ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi:

- attinenti all'espressione della volontà dell'imputato
- al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza
- all'erronea qualificazione giuridica del fatto
- all'illegalità della pena

I diversi tipi di Giudizio immediato

Il Giudizio immediato, disciplinato dagli artt. da 453 a 458 c.p.p., è un rito di anticipazione dibattimentale che consente di realizzare la finalità di economia processuale mediante l'elisione delle garanzie dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e soprattutto dell'udienza preliminare, con il conseguente approdo diretto al dibattimento. Non è prevista alcuna premialità, intesa quale sconto di pena.

Si possono distinguere due tipi di giudizio immediato:

- 1) quello richiesto dall'imputato
- 2) e quello a richiesta della Pubblica Accusa

Il Rito immediato a richiesta dell'imputato (c.d. Giudizio immediato atipico) consiste in una libera rinuncia dell'imputato ad una garanzia riconosciutagli, cioè all'udienza preliminare. La relativa richiesta deve essere presentata almeno tre giorni prima della data dell'udienza preliminare, perdendo così la possibilità di richiedere un altro rito alternativo. La ragione principale che può indurre l'imputato a tale scelta è quella di ottenere un più celere passaggio alla fase dibattimentale, dopo aver valutato l'impossibilità di ottenere il proscioglimento nell'udienza preliminare. Il Giudice è obbligato a disporre il Giudizio immediato richiesto dall'imputato.

Il Giudizio immediato chiesto, invece, dal Pubblico Ministero (c.d. Giudizio immediato tipico), si articola in due differenti tipologie che comportano l'esclusione dell'udienza preliminare:

- 1) un primo tipo che si può definire "Tradizionale"
- 2) un altro tipo c.d. "Cautelare" o "Indiziario"

I presupposti per la richiesta dell'Immediato tradizionale sono:

- l'evidenza delle prove raccolte nel corso delle indagini
- l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini o l'invito a presentarsi per renderlo
- e il termine di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

In presenza di questi tre requisiti, il Pubblico Ministero, in assenza di un grave pregiudizio per le indagini, può formulare la richiesta al Giudice per le indagini preliminari, insieme alla quale trasmette l'intero fascicolo delle indagini.

Infine, i presupposti per la richiesta del PM dell'Immediato "cautelare" sono:

- l'indagato deve trovarsi in custodia cautelare
- la definizione del procedimento di cui all'art. 309 c.p.p. o la decorrenza del termine per provocarlo
- il termine di 180 giorni dall'esecuzione della misura cautelare

Analogamente al tipo tradizionale, anche i presupposti del Giudizio immediato cautelare sono lambiti dalla clausola del "non grave pregiudizio per le indagini", di natura discrezionale e rimessa alla sola valutazione dell'accusa.

Per entrambi i tipi di Immediato, l'atto introduttivo del rito speciale è la richiesta del PM, formulata ai sensi dell'art. 454 c.p.p., che costituisce esercizio dell'azione penale e, quindi, implica l'assunzione della qualità di imputato. Il g.i.p., se non ritiene sussistenti i requisiti sopra precisati, rigetta la richiesta con decreto non motivato e non soggetto a gravame, restituendo gli atti al Pubblico Ministero. Per esempio in caso di richiesta di Immediato cautelare, il Giudice deve rigettarla se l'ordinanza custodiale è stata revocata o annullata in riferimento ai gravi indizi.

Se, invece, ravvisa la sussistenza dei presupposti, accoglie la richiesta, dispone il Rito immediato con decreto che fissa la prima udienza dibattimentale. Il contenuto di tale provvedimento è il medesimo previsto per il decreto che dispone il Giudizio ordinario, integrato dall'avviso all'imputato del diritto di chiedere, entro quindici giorni dalla notificazione dello stesso, il Giudizio abbreviato o l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.

In assenza di tale avviso, il decreto è nullo. L'imputato, pertanto, può trasformare il Rito immediato cautelare, richiesto dal PM, in uno premiale, presentando richiesta in tal senso, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di Giudizio immediato, nella cancelleria del g.i.p.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito i Procedimenti definiti speciali o alternativi in quanto derogano rispetto al processo ordinario.

Tra i Riti speciali, in particolare, abbiamo parlato:

- del Giudizio abbreviato
- del Patteggiamento
- dei vari tipi di Giudizio immediato

Grazie per l'attenzione